

ALLEGATO "A" ALLA DGR
N. _____ DEL _____
PAG. N. 1/4



Argomento n. 2 all'o.d.g.

Parere n. 2 del 31.01.2012

OGGETTO: Proposta progettuale di riorganizzazione e coordinamento delle cave di argilla per laterizi del comparto estrattivo dei comuni di Isola Vicentina, Malo, Villaverla e Costabissara in Provincia di Vicenza.

La C.T.R.A.E.

VISTO il parere espresso dalla C.T.R.A.E. nella seduta del 15.12.2009, riguardante il coordinamento e la riorganizzazione delle cave di argilla per laterizi del comparto estrattivo dei Comuni di Isola Vicentina, Malo, Villaverla e Costabissara;

PRESO ATTO che la commissione in tale sede ha rilevato

- che nel comparto estrattivo in oggetto sono presenti notevoli superfici che sono state interessate da coltivazione di cave di argilla per laterizi prima del 1975 e da cave autorizzate ed estinte;
- che nel medesimo comparto estrattivo sono inoltre presenti n. 25 cave autorizzate in essere, delle quali, secondo la documentazione d'ufficio, 18 sono attive e 7 sono da attivare;
- che le 7 cave da attivare sono tutte oggetto di istanza di proroga dei termini di coltivazione risultando i medesimi scaduti o di prossima scadenza e che 7 cave di quelle in esercizio sono oggetto di istanza di proroga dei termini, per un totale di n. 24 istanze di proroga dei termini, tutte in fase istruttoria;
- che nel comparto estrattivo sono altresì presenti n. 19 istanze di ampliamento di cava e di apertura di nuova cava, per estrarre argilla per laterizi, tutte ancora in istruttoria;
- che le attività estrattive autorizzate ed in istruttoria risultano distribuite e frammentate nel territorio del comparto estrattivo, senza alcun coordinamento tra loro;

CONSIDERATO che la C.T.R.A.E. ha ritenuto necessario e opportuno, in applicazione dell'art. 1 della L.R. 44/1982, invitare le ditte titolari delle autorizzazioni di cava e delle istanze in istruttoria a riconsiderare le cave già autorizzate, sia attivate che da attivare, quelle oggetto di





domanda di proroga dei termini di coltivazione nonché le istanze di apertura e ampliamento, riorganizzandole in gruppi omogenei, anche per caratteristiche del materiale, secondo proposte progettuali migliorative di coordinamento e raccordo che tengano anche conto della progressione ricompositiva contestualmente alle fasi estrattive e dell'aggiornamento delle ricomposizioni ambientali;

VISTA la proposta progettuale di riorganizzazione in gruppi omogenei delle cave di argilla da coltivare nell'ambito territoriale denominato "Insieme estrattivo di Isola Vicentina" presentata dalle ditte titolari delle cave in data 18.03.2011, prot. 134244, e in data 11.04.2011, prot. 174000;

RITENUTO che la proposta di riorganizzazione del comparto estrattivo presentata dalle ditte sia coerente con la richiesta formulata dalla C.T.R.A.E. e pertanto autorizzabile in termini generali, riservando a atti separati la valutazione dei singoli insiemi;

RITENUTO che per la gestione degli insiemi estrattivi contenuti nel comparto, sia necessario impartire prescrizioni di carattere generale sulle modalità di coltivazione delle cave al fine di migliorare le ricomposizioni previste, coordinare le fasi operative nell'ambito degli insiemi e uniformare le tipologie di coltivazione;

RITENUTO pertanto che, per le finalità di cui sopra, come previsto dal citato parere della C.T.R.A.E., le prescrizioni sotto riportate debbano essere applicate sia alle domande di apertura di nuova cava e di ampliamento di cave in essere sia alle cave già autorizzate ai sensi della D.G.R. 652/2007;

Previa ampia discussione in base alla documentazione in atti, rilevata dall'istruttoria e per le motivazioni evidenziate di seguito ed in premessa all'unanimità, con:

voti favorevoli n. 21


voti contrari n. 0

astenuti n. 0

su 21 presenti e votanti, esprime parere FAVOREVOLE:

all'autorizzazione della proposta progettuale di riorganizzazione e coordinamento delle cave di argilla per laterizi del comparto estrattivo dei comuni di Isola Vicentina, Malo, Villaverla e Costabissara in Provincia di Vicenza, rinviando ad atti separati la valutazione e autorizzazione alla coltivazione dei singoli insiemi estrattivi contenuti nel comparto, con le seguenti prescrizioni a carattere generale, valide per il comparto estrattivo medesimo:

1. il deposito cauzionale è unico per ciascun insieme estrattivo e il relativo importo minimo dovrà essere proporzionato alla somma delle aree delle due cave più estese presenti nell'insieme e calcolato sulla base dei parametri di norma adottati dall'ufficio regionale competente, fatti salvi specifici e motivati incrementi, correlati a particolari interventi di sistemazione;





2. prima dell'inizio dei lavori di coltivazione, l'area di cantiere deve essere recintata con almeno tre ordini di filo metallico per un'altezza non inferiore a m 1,5, apponendo apposti cartelli ammonitori di pericolo;
3. all'interno di ogni insieme estrattivo, può essere attiva una sola cava per volta e l'avvio della coltivazione di una cava è subordinato all'avvenuta ricomposizione della cava precedente e alla contestuale presentazione di istanza di estinzione;
4. il terreno superficiale di scopertura deve essere accantonato all'interno dell'area della cava come autorizzata, e riutilizzato soltanto per i previsti lavori di ricomposizione ambientale;
5. il collegamento funzionale con la viabilità pubblica va realizzato mettendo in atto tutti gli accorgimenti necessari per evitare l'imbrattamento delle strade da parte dei mezzi di trasporto del materiale estratto;
6. deve essere assicurato il corretto smaltimento della acque meteoriche sia durante che al termine dei lavori di coltivazione, mediante ricalibratura degli scoli esistenti o la creazione di nuovi scoli circostanti l'area di cava ovvero mediante esecuzione di opportune opere disperdenti;
7. le scarpate finali di cava devono essere sagomate con angolo rispetto all'orizzontale non superiore a 15°;
8. è vietato l'asporto, dalla singola cava, del materiale costituente il terreno superficiale derivante dalla scopertura del giacimento e del materiale limoso, ghiaioso e sabbioso associato al banco di argilla, essendo detti materiali destinati esclusivamente alla ricomposizione ambientale della cava autorizzata;
9. a integrazione del materiale di cui al punto precedente e per quanto strettamente necessario a realizzare la ricomposizione ambientale autorizzata, per ogni singola cava, è consentito l'utilizzo di materiali provenienti dall'esterno della cava costituiti da terre da scavo, purché le concentrazioni in essi presenti siano inferiori ai limiti di cui alla colonna A della tabella I dell'allegato 5 alla parte IV del D.lgs. 152/2006 ovvero inferiori ai valori di fondo presenti nel contesto di utilizzo;
10. il materiale limoso, ghiaioso e sabbioso associato all'argilla e che costituisce lenti intercluse nel giacimento autorizzato alla coltivazione, potrà essere asportato dall'area di cava, previa apposita autorizzazione, soltanto nel caso in cui risulti in esubero rispetto alle esigenze ricompositive di progetto;
11. al fine di migliorare la ricomposizione ambientale della cava il cui fondo si trovi a quote superiori rispetto a fondi adiacenti, nell'esecuzione del raccordo tra i due fondi è consentito l'eventuale asporto di materiale sabbioso-ghiaioso sottostante il giacimento, per la stretta quantità che si rendesse necessaria allo scopo, purché previsto nel progetto autorizzato;
12. le ditte autorizzate devono concordare con l'amministrazione comunale i percorsi e gli orari ottimali per il trasporto del materiale estratto oltre ad eventuali ulteriori accorgimenti che possano rivelarsi utili;



ALLEGATO "A" ALLA DGR

N. _____ DEL _____

PAG. N. 4/4



13. le ditte, per le cave dove è prevista la realizzazione di ambiti da destinare a bosco, devono valutare, in accordo con l'amministrazione comunale, la possibilità di interessare ambiti, anche alternativi a tali cave, al fine di realizzare zone boscate, analoghe a quelle previste per le cave ma che abbiano una maggiore efficacia per il raggiungimento delle medesime finalità;
14. per le cave ricadenti in zone sottoposte a vincolo paesaggistico, per le quali l'autorizzazione paesaggistica ha durata limitata a 5 anni, è obbligo della ditta presentare, in sede di richiesta di nuova autorizzazione paesaggistica, lo stato di avanzamento dei lavori di coltivazione.

(Vengono timbrati n. 17 elaborati)

